



*Consiglio Regionale della Puglia*

LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 28

**“Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n, 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”**



LEGGE REGIONALE

**“Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1  
*Finalità*

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il gestore dei trasporti dell’impresa esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), a emettere l’ordinanza di ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)



*Consiglio Regionale della Puglia*

3

E' estratto del verbale della seduta del 10 giugno 2014 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)